



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 15/12/2022

originale

OGGETTO:

CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2023

L'anno **Duemilaventidue** e questo di **Quindici** del mese di **Dicembre** alle ore **13:40** in Bentivoglio in videconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Vice Sindaco	Presente
LIOTTA MARCO	Assessore	Assente
NICOLODI CHIARA	Assessore	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Assessore	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Monica Tardella, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ESERCIZIO 2023

Presente in sede il Sindaco E. Ferranti.

Gli Assessori F. Bagnoli, G. Ardizzoni e C. Nicolodi presenti da remoto, in videoconferenza.

L' Assessore M. Liotta assente.

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale dott.ssa Tardella Monica.

La identità dei partecipanti in videoconferenza è accertata dal Segretario Comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima come previsto dal Regolamento per il funzionamento della Giunta del Comune di Bentivoglio (approvato con D.G.C. n. 17 del 23/03/2022).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" a mente del quale "*... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...*";

Visto il vigente "Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno" approvato con Deliberazione C.C. n. 54 del 17/12/2019 modificato con Delibera C.C. n. 20 del 28/7/2020;

Richiamato l'articolo 5 del regolamento Comunale che stabilisce la misura dell'Imposta:

"1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

2. L'imposta è applicata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sulla base delle seguenti fasce riferite al costo della camera (comprensivo di eventuale colazione e al netto dell'IVA e di possibili servizi aggiuntivi) per singolo pernottamento di una persona:

Strutture alberghiere, all'aperto e extra alberghiere

- *Fascia 1 da € 1,00 fino a 74,99 tariffa € 1,00*
- *Fascia 2 da € 75,00 fino a 99,99 tariffa € 1,50*
- *Fascia 3 pari e oltre € 100,00 tariffa € 2,00*

3. Le misure dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo è modificabile con apposito atto di Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge. In

assenza di provvedimenti successivi di variazione dell'imposta vale la misura stabilita dall'Amministrazione con l'ultimo atto deliberativo adottato."

Richiamata inoltre la delibera di Giunta n. 110 del 13/12/2021 avente per oggetto "Conferma tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2022";

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: "... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ...";

Ritenuto conseguentemente opportuno confermare, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000 la misura tariffaria deliberata per l'anno 2022;

Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023 – 2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023/2025
- la deliberazione Giunta Comunale n. 93 del 17/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.”

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure tariffarie dell'imposta di soggiorno deliberate per l'anno 2022, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

	Costo della camera per singolo pernottamento e per persona (comprensivo di eventuale colazione e al netto dell'IVA e di possibili servizi aggiuntivi)	Tariffa per pernottamento di una persona
Fascia 1	da € 1,00 fino a 74,99	€ 1,00
Fascia 2	da € 75,00 fino a 99,99	€ 1,50
Fascia 3	pari e oltre € 100,00	€ 2,00

2) di dare altresì atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”*;

e inoltre, stante l'urgenza di provvedere, al fine di rendere operativa la disciplina tariffaria, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 113 del 15/12/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tardella Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
